

Il caso *L’Affaire du siècle*: lotta al cambiamento climatico e obblighi dello Stato. Considerazioni sulle possibili ricadute in termini di obblighi di protezione internazionale dei movimenti transnazionali di giustizia ambientale

Marianna Bianca Galantucci

Dottoranda in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

1. Introduzione.- Lo scorso 3 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo di Parigi ha emesso una sentenza storica, condannando lo Stato francese per inerzia climatica a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il 16 ottobre, in seguito ad un supplemento di istruttoria, il Tribunale ha ordinato allo Stato di prendere, entro il 31 dicembre 2022, tutte le misure necessarie per riparare il pregiudizio ecologico causato dal surplus di emissioni di gas inquinanti generato dall’inerzia statale. Tale decisione, inedita nella giurisprudenza francese, sembrerebbe aprire la strada ad un processo di “climatizzazione” della responsabilità amministrativa, riconoscendo un obbligo generale di lotta contro il cambiamento climatico e, per conseguenza, il diritto a ricevere un indennizzo per il danno ecologico causato dall’adozione di misure insufficienti ad impedirne l’aggravamento.

2. Il caso.- Il ricorso, conosciuto come “*L’Affaire du siècle*”¹, è il risultato di una delle più grandi campagne francesi di giustizia climatica, iniziata con una petizione online nel 2018². L’anno seguente, a seguito del rigetto di tale petizione da parte del governo francese, quattro associazioni ambientaliste (Oxfam France, Notre affaires à tous, Foundation for Nature and Humanity e Greenpeace France) hanno presentato ricorso contro lo Stato francese, chiedendo un risarcimento simbolico per il danno ecologico e morale (ex art. 1246 del Codice Civile francese³) causato dal mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Lo scopo di tale azione era di far riconoscere dal Tribunale Amministrativo di Parigi l’esistenza di un obbligo giuridico generale, che imponga allo Stato di lottare contro il cambiamento climatico, sulla base di accordi internazionali e di norme nazionali, ma anche di principi generali di diritto internazionale⁴.

Nelle memorie presentate dalle associazioni ricorrenti venivano avanzate le seguenti richieste: a) di ingiungere allo Stato francese di adottare tutte le misure possibili per riparare il danno ecologico legato al surplus di emissioni di gas ad effetto serra; b) di prevenire il suo aggravamento; c) di prendere le misure necessarie a far rispettare in futuro gli obiettivi di riduzione delle emissioni, rispettando gli impegni che

¹ Association Oxfam France, Association Notre Affaire À Tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Association Greenpeace France, app. No. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, Tribunal Administratif de Paris, 14 ottobre 2021.

² Si veda, per una ricostruzione storica e maggiori informazioni sul caso: <https://laffairedu siecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-tribunal/>.

³ Secondo l’art. 1246 del *Code Civil*, infatti, “*toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer*”.

⁴ Cournil and Fleury, ‘De «l’Affaire Du Siècle» Au «casse Du Siècle»? Quand Le Climat Pénètre Avec Fracas Le Droit de La Responsabilité Administrative’, *Revue Des Droits de l’homme* (2021), available at <https://journals.openedition.org/revdh/11141>.

lo Stato francese aveva preso a seguito della firma dell'Accordo di Parigi nel 2015⁵. In particolare, le associazioni sottolineavano come gli obiettivi di riduzione inizialmente previsti dalla normativa nazionale (*Strategie Nationale Bas-Carbone – SNBC e Budgets Carbone Nationaux*) non fossero stati rispettati, e che tale surplus di emissioni, derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, non fosse stato tenuto in conto in sede di aggiornamento di queste normative, nel 2020. Tale mancanza appariva in modo ancor più evidente se si teneva in conto che il Piano europeo per il 2030 aveva rivisto al rialzo gli obiettivi nazionali di riduzione.

Nelle memorie presentate dalle associazioni ricorrenti, facendo riferimento ai risultati di uno studio scientifico realizzato da *Carbone 4*, si sottolineava come la dinamica di riduzione fosse insufficiente per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030, e del contenimento del fenomeno del riscaldamento globale entro 1.5°. Difatti, tenuto conto dell'andamento storico delle emissioni, il ritmo necessario per poter raggiungere gli obiettivi fissati veniva ritenuto irrealistico. Dunque, le leggi adottate in materia climatica erano insufficienti perché la Francia rispettasse gli obiettivi assegnati, coerentemente con le conclusioni cui era già giunto il Consiglio di Stato francese nel caso *Grande Synthe*⁶. Le associazioni chiedevano dunque che venissero urgentemente prese delle misure per correggere la strategia in materia climatica e riparare il danno legato al surplus di emissioni, generato dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, e per assicurare che tale scostamento rispetto agli obiettivi di riduzione non si potesse verificare in futuro.

Per contro, il Governo francese sosteneva di aver già preso le misure necessarie per compensare il surplus di emissioni (di cui il SNBC revisionato tiene conto), e che il progetto di legge “clima-resilienza” del 2021 avrebbe permesso di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030. Citando uno studio commissionato al *Boston Consulting Group*, il Governo dichiarava che le misure adottate erano coerenti con gli obiettivi fissati, ed adeguati a raggiungere il target di riferimento per il 2030. Inoltre, la decisione del Consiglio di Stato nel caso *Grande Synthe* non teneva in conto il già citato disegno di legge “clima-resilienza”. Il Governo muoveva inoltre una critica all'oggetto stesso del ricorso, sottolineando come non vi fosse bisogno di una nuova ingiunzione, in quanto il Consiglio di Stato aveva già fissato, con la sentenza del 1° luglio 2021, un termine di 9 mesi per procedere con l'adozione di misure riparative. Inoltre, il Governo sottolineava come il tribunale amministrativo non fosse competente a decidere su misure di natura legislativa (ovvero sul carattere insufficiente degli obiettivi fissati per la lotta contro il cambiamento climatico), e che le cifre fissate dal SNBC dovessero essere considerate come soltanto indicative. Inoltre, il danno ecologico non poteva essere imputato al mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di energie rinnovabili. Il Governo insisteva dunque affinché la richiesta presentata dalle associazioni fosse giudicata infondata.

⁵Paris Agreement, Parigi, 12 dicembre 2015, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf. Nel novembre 2021, 192 Paesi hanno ratificato l'Accordo.

⁶*Commune de Grande-Synthe et autre*, app. No. 427301, Conseil d'État, 1 luglio 2021. Per maggiori informazioni riguardo al caso *Grande Synthe* e alla decisione del Consiglio di Stato francese, si veda: https://climate-laws.org/geographies/france/litigation_cases/commune-de-grande-synthe-v-france.

La decisione del Tribunale tiene conto sia accordi di diritto internazionale (quali la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC⁷, il Protocollo firmato a Kyoto⁸, l'Accordo di Parigi del 2015) che delle decisioni delle istituzioni europee in materia ambientale e della normativa nazionale. I giudici riconoscono, come sottolineato dal Governo, che il tribunale non è competente a pronunciarsi sul carattere sufficiente o meno degli obiettivi fissati per il 2030, tuttavia, la richiesta delle associazioni riguardava la riparazione del danno generato dal surplus derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal primo budget carbone. Il Tribunale era dunque chiamato “unicamente a verificare, alla data della decisione, se il danno perdura e se questo è stato già oggetto di misure riparative”⁹. Nella sentenza, la Corte riconosce che tale surplus non è stato preso in considerazione, citando a questo proposito il report 2021 dell'Alto Consiglio per il Clima (*Haute Conseil pour le Climat*)¹⁰ e come i ritmi attuali non permettano di concludere che il danno possa essere riparato.

La sentenza, utilizzando la definizione di danno ecologico ricavata dal codice civile e il conseguente potere del giudice di prescrivere misure ragionevoli per prevenire o far cessare il danno, considera fondata la richiesta delle associazioni ricorrenti in relazione al danno, in quanto la decisione del Consiglio di Stato nel caso *Grande Synthé* non si riferiva al surplus, ma alla necessità di rispettare l'obiettivo del 40% di riduzione delle emissioni per il 2030. Il Tribunale definisce il danno generato dall'emissione di una quota ulteriore di gas inquinanti come “continuo e cumulativo”¹¹, sottolineando la necessità di un intervento nel breve termine. Per tali ragioni, ordina al Primo ministro e ai ministri competenti di prendere tutte le misure necessarie per riparare il danno da surplus. La decisione lascia al Governo completa discrezionalità in merito a quali misure adottare in concreto, fissando tuttavia un termine, il 31 dicembre 2022, entro il quale provvedere. Infine, i giudici non hanno ritenuto necessaria l'ingiunzione di una pena pecuniaria.

3. Elementi di novità nella decisione del Tribunale Amministrativo di Parigi.-

Un primo punto di riflessione riguarda la questione della divisione tra potere giurisdizionale ed esecutivo, e, nel caso di specie, l'effettiva competenza del giudice amministrativo a sondare questioni relative alla politica ambientale portata avanti dal Governo. Come rilevato nelle obiezioni dello Stato francese, il giudice non è competente a valutare nel merito se gli obiettivi fissati siano sufficienti o meno, in quanto questa sarebbe una valutazione politica. Nella decisione in esame, il Tribunale

⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, 20 gennaio 1994, A/RES/48/189. La Convenzione è stata ratificata da 196 Stati.

⁸ *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Kyoto, 11 dicembre 1997. Il Protocollo è stato ratificato da 192 Stati.

⁹ Association Oxfam France, Association Notre Affaire À Tous, Fondation pour la Nature et l'Homme, Association Greenpeace France, app. No. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, Tribunal Administratif de Paris, 14 ottobre 2021, considerando n.6.

¹⁰ Haute Conseil pour le Climat, *Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation – Rapport annuel 2021*, pubblicato a giugno 2021, https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2021/06/HCC_rapport-annuel_0821.pdf.

¹¹ Association Oxfam France, Association Notre Affaire À Tous, Fondation pour la Nature et l'Homme, Association Greenpeace France, app. No. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, Tribunal Administratif de Paris, 14 ottobre 2021, considerando n.11.

supera questa obiezione ricordando come, sebbene non possa esprimersi su questioni meramente politiche quali l'adeguatezza degli obiettivi che il governo si è dato, tuttavia possa essere chiamato a decidere se quest'ultimo ha effettivamente rispettato gli impegni presi (e contenuti nella normativa nazionale).

Un secondo punto interessante riguarda l'utilizzo di prove ed evidenze scientifiche per dimostrare un pregiudizio ecologico, da cui il Tribunale fa derivare la responsabilità amministrativa dello Stato. Questa tendenza non è nuova, ed è stata infatti utilizzata dal Consiglio di Stato nel caso *Grande Synthe*, che a sua volta fa eco alla decisione olandese sul caso *Urgenda*¹². Inevitabilmente, un caso legato a questioni di giustizia ambientale deve basarsi su report scientifici, per dimostrare l'effettiva esistenza di un pregiudizio ecologico dei ricorrenti. Questa soluzione è sostenuta dall'avanzare delle conoscenze scientifiche in materia di cambiamento climatico, oltre che dal crescente numero di ricorsi ambientali a livello internazionale¹³. Per citare un recente esempio di livello internazionale, anche per il caso *Teitiota* il Comitato ONU dei Diritti Umani ha fatto ampio riferimento a report scientifici, per dimostrare l'impatto del cambiamento climatico sulla vita del ricorrente, seppur in senso sfavorevole nei confronti di quest'ultimo (secondo la valutazione del Comitato il lasso di tempo prospettato dagli studi presentati lasciava sufficiente spazio per intraprendere misure correttive da parte della comunità internazionale)¹⁴. Nel caso in questione, il Tribunale si appoggia a prove scientifiche per riconoscere il nesso causale tra cambiamento climatico e danno ecologico previsto dal codice civile francese, in quanto queste dimostrano l'origine umana del cambiamento climatico (legato alle emissioni di gas inquinanti). Dal momento che la produzione di un surplus di emissioni aggrava ulteriormente le conseguenze del cambiamento climatico e quindi la probabilità di soffrire danni gravi, il giudice riconosce in tal modo l'esistenza di un pregiudizio ecologico derivante dall'inazione dello Stato.

Con tale ragionamento, si supera una delle classiche difficoltà delle azioni climatiche: l'impossibilità di imputare ad un singolo Stato la responsabilità per danni ambientali prodotti dal cambiamento climatico, trattandosi di un fenomeno complesso e diffuso su scala internazionale. Nella soluzione scelta dal Tribunale, l'analisi si concentra sul mancato raggiungimento degli obiettivi da lui stesso formulati, imputando allo Stato una responsabilità relativa alla quota di emissioni eccedente tale obiettivo. Questo tipo di approccio, più pragmatico, supera il problema della territorialità delle emissioni, e della corresponsabilità internazionale, imputando a ciascuno Stato una

¹² Misonne, *Pays-Bas c./ Urgenda*, in *Les grandes affaires climatiques*, éd. DICE, *Confluences des droits*, 2020, https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf.

¹³ Per una ricognizione dei casi legati a movimenti di giustizia ambientale, si vedano, *ex multis*: Pustorino, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 596-605; Savaresi, *Plugging the enforcement gap: the rise and rise of human rights in climate change litigation*, in *QIL*, 2021; Savaresi, *The use of human right arguments in climate change litigations and its limitations*, in *Climate change, justice and human rights. Changing perspectives on human rights*, Amsterdam; pp. 49-55, <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/08/Verkenningen2020-climate-change.pdf?x29611>;

¹⁴ Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, *Communication No. 2728/2016*. Per ulteriori approfondimenti circa il caso *Teitiota* si vedano, *ex multis*: Sommaro, *When climate change and human rights meet: a brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision*, in *QIL*, *Zoom-in* 77, 2021, pp. 51-65; McAdam, *Protecting people displaced by the impacts of climate change: the UN Human Rights Committee and the principle of non-refoulement*, in *American Journal of International Law*, Vol. 114, Issue 4, 2020, pp. 708-725.

responsabilità per il pregiudizio ecologico derivante dal non aver rispettato il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico globale.

Un ulteriore punto cruciale del caso *L’Affaire du Siècle* è rappresentato dalla questione del *timing*. Difatti mentre nel caso *Teitiota* proprio questo elemento aveva portato il Comitato a rigettare la richiesta del ricorrente, ne *L’Affaire du Siècle* il Tribunale, riconoscendo come il pregiudizio derivante dall’aggravamento del cambiamento climatico sia “continuo e cumulativo” ha concluso che l’azione ripartiva è quanto mai urgente, sentendosi in dovere, e in potere, di fissare un termine entro il quale le misure riparative devono assolutamente essere messe in atto.

Il riconoscimento dell’urgenza della questione climatica è forse il punto di novità in assoluto più interessante e promettente della decisione *L’Affaire du Siècle*. Il Tribunale ribadisce la necessità di agire ora, e condanna lo Stato a riparare l’inerzia passata, basandosi sulle caratteristiche intrinseche del cambiamento climatico, in quanto ogni ritardo nella lotta comporta gravi conseguenze e pregiudizi. Ed è proprio sulla base di questa urgenza che il Tribunale conclude condannando l’inerzia dello Stato, in quanto il mancato raggiungimento degli obiettivi passati ha prodotto un ulteriore danno ecologico e reso più complesso per lo Stato stesso rispettare gli obiettivi futuri.

4. Movimenti transnazionali di giustizia climatica e ripercussioni su migranti ambientali.– Come già evidenziato, uno degli ambiziosi scopi del ricorso in esame era quello di far riconoscere dal Tribunale Amministrativo di Parigi l’esistenza di un obbligo dello Stato a contrastare il cambiamento climatico, basato sia su normative internazionali e nazionali, che su principi generali di diritto internazionale. Il crescente numero di ricorsi legati a movimenti di giustizia climatica potrebbe auspicabilmente portare, in futuro, al riconoscimento del diritto di vivere in un sistema climatico sostenibile quale principio generale di diritto internazionale. Sebbene non esplicitamente incluso in alcuna disposizione di diritto internazionale, ci sono alcuni segnali di un movimento della comunità internazionale in tal senso. Infatti, il diritto ad un ambiente sano e sostenibile è stato di recente, e per la prima volta, riconosciuto dal Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHRC) nella risoluzione 48/13¹⁵, istituendo inoltre, con una successiva risoluzione, uno *Special Rapporteur* focalizzato sulle conseguenze del cambiamento climatico sui diritti umani¹⁶. Lo stesso Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha di recente esortato gli Stati a dare “tempestivo e concreto effetto al diritto ad un ambiente sano”¹⁷.

Il riconoscimento di tale diritto, rafforzando gli obblighi e l’urgenza dell’intervento statale per contrastare il cambiamento climatico, potrebbe avere importanti implicazioni in diversi settori del diritto internazionale. In materia di protezione internazionale, l’esortazione a riconoscere un diritto individuale ad un ambiente sano potrebbe portare ad un’interpretazione estensiva della tutela prevista

¹⁵ A/HRC/RES/48/13, <https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13>.

¹⁶ A/HRC/RES/48/14, <https://undocs.org/A/HRC/RES/48/14>.

¹⁷ Si veda il comunicato dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani – OHCHR ‘*Bachelet hails landmark recognition that having a healthy environment is a human right*’, pubblicato l’8 ottobre 2021, disponibile su: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27635&LangID=E>.

dall'obbligo di *non-refoulement*, colmando, seppur temporaneamente e parzialmente, il vuoto normativo esistente nei casi di persone costrette a lasciare il proprio paese di origine a causa di problematiche ambientali. Guardando in prospettiva, l'affermazione, a livello internazionale, di un obbligo di non rimpatriare persone nel cui paese di origine è violato il loro diritto di vivere in un sistema climatico sostenibile (e quindi l'inclusione di casistiche prettamente ambientali tra quelle situazioni che danno diritto a forme di protezione complementare), potrebbe fornire una base legale per rispondere alle esigenze di protezione di una categoria di persone attualmente sprovvista di tutela¹⁸.

Nel caso *Urgenda* il collegamento tra diritti umani fondamentali e diritto ambientale costituiva il perno attorno al quale ruotava l'intera vicenda legale. Il ricorso olandese fondava sul principio di precauzione (mutuato dal diritto ambientale) la responsabilità individuale di ciascuno Stato, ricavando da essa un obbligo positivo di intraprendere misure volte a prevenire violazioni di diritti umani fondamentali derivanti dal cambiamento climatico. Per contro, il ricorso in esame omette qualsiasi riferimento ad accordi e trattati relativi ai diritti umani, prendendo a riferimento esclusivamente disposizioni di diritto ambientale, nazionale e internazionale. Come nel caso *Grande Synthe*, le associazioni ricorrenti non fanno riferimento ad esempio all'art. 2 (né all'art. 8) della Convenzione Europea per i Diritti Umani (CEDU)¹⁹. Tale collegamento priverebbe lo Stato di un consistente margine discrezionale, essendo i diritti contenuti nell'art. 2 e 8 CEDU assoluti. I giudici, nella decisione, affermano che lo Stato ha riconosciuto l'urgenza della lotta al cambiamento climatico obbligandosi a raggiungere determinati obiettivi di riduzione delle emissioni, ma non legano tale obbligo ad alcun diritto contenuto nella Convenzione Europea per i Diritti Umani²⁰.

5. Prospettive future.- Come richiamato, la decisione del Tribunale Amministrativo di Parigi affina il fondamento giuridico degli obblighi statali in materia climatica, stabilendo un obbligo generale di lotta al cambiamento climatico, dal quale ne deriva un obbligo di riparare al danno ecologico da surplus di emissioni generato dalle carenze dello Stato²¹. La decisione inoltre stabilisce le condizioni per invocare la riparazione di tale danno, aprendo la strada a future azioni di giustizia riparativa in Francia, al contempo fornendo uno spunto per analoghi movimenti di giustizia climatica all'estero.

¹⁸ Per un approfondimento sul tema si vedano, *ex multis*: Behrman, Kent, *The Teitiota case and the limitations of the human rights framework*, in *QIL Zoom-in 75*, 2020; Ferrara, *Looking behind Teitiota v. New Zealand case: further alternatives of safeguard for 'climate change refugees' under the ICCPR and ECHR*, in *Migration and asylum policies systems - Challenges and perspectives*, Napoli, 2020, pp. 291-305; Rive, *Is an enhanced non-refoulement regime under the ICCPR the answer to climate change-related human mobility challenges in the Pacific? Reflections on Teitiota v New Zealand in the Human Rights Committee*, in *QIL Zoom-in 75*, 2020; Sendut, *Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obligations Under International Human Rights Law*, 2020, in *EJIL: Talk!*, <https://www.ejiltalk.org/climate-change-as-a-trigger-of-non-refoulement-obligations-under-international-human-rights-law/%0Ahttp://files/168/climate-change-as-a-trigger-of-non-refoulement-obligations-under-international-human-rights-law.html>.

¹⁹ Consiglio d'Europa, *Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, così come modificata dai Protocolli nn. 11, 14 e 15*, Roma, 4 novembre 1950. La Convenzione è stata ratificata da 47 Stati europei, tra cui l'Italia.

²⁰ Su tale collegamento si pronuncerà la Corte EDU nel caso *Portuguese Youth*. Per maggiori informazioni si veda: <https://youth4climatejustice.org/wp-content/uploads/2020/12/Application-form-annex.pdf>.

²¹Cournil and Fleury, *op. cit.*

D'altro canto, sebbene la sentenza abbia riconosciuto una responsabilità amministrativa dello Stato francese legata al mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, il riconoscimento di tale responsabilità è limitato esclusivamente a questa tipologia di politiche. Il Tribunale rigetta infatti la possibilità di collegare direttamente altre tipologie di politiche (ad esempio di efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili) all'aggravamento del danno ecologico, seppur riconoscendo che ogni settore ha indirettamente contribuito a generare un surplus di emissioni. In questo modo, il nesso di causalità tra mancanze governative e danno ecologico è più debole, ed impedisce di proporre azioni legate a violazioni di obblighi settoriali. Diversamente dal caso *Urgenda*, il Tribunale stabilisce limiti e condizioni relative alle possibilità di controllo del giudice amministrativo rispetto all'operato statale. Difatti, allo Stato non può essere imputata una responsabilità anteriore al momento in cui si è concretamente impegnato a lottare contro il cambiamento climatico, e tale responsabilità va valutata facendo riferimento agli standard e agli indicatori che lo Stato stesso ha adottato nel definire le proprie politiche ambientali, nonché alle scadenze che questi si è imposto. Questo approccio, se da un lato appare più limitato, dall'altro ha il vantaggio di essere più pragmatico e concreto²².

L'aver omesso qualsiasi riferimento al diritto fondamentale alla vita e al rispetto per la vita privata e per la propria abitazione, contenuti nella CEDU, porterebbe a chiedersi se la portata del ricorso *L'Affaire du Siècle* non sia intrinsecamente meno ambiziosa del suo precedente olandese. Tale differenza è però fisiologica: il ricorso in esame ambiva a promuovere un processo di "climatizzazione" della responsabilità amministrativa, con conseguenze diritto ad ottenere un'ingiunzione riparatrice ed un eventuale indennizzo per le vittime, muovendosi dunque nell'ambito degli interessi legittimi, piuttosto che dei diritti umani. Si potrebbe considerare come implicito, e dato per assodato, tale collegamento? Difatti, sono proprio le conseguenze del cambiamento climatico in termini di godimento dei diritti umani a definire il pregiudizio morale ed ecologico chiamato in causa dal ricorso francese.

Infine, occorre ricordare che la sentenza non è che un primo atto: lo Stato potrebbe presentare ricorso nei confronti della decisione del Tribunale. Resta dunque da verificare se le conclusioni cui è giunto saranno condivise anche da un eventuale successivo grado di appello.

Novembre 2021

²²*Ibid.*